

TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA DI TRATTAZIONE MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO

CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI AI

CONTROINTERESSATI EX ARTT. 150 E 151 C.P.C.

PER: BEATRICE D'AURIA, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 27/01/1966, c.f. DRABRC66A67C129C, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso del Foro di Roma (C.F. NSADNC65M03H501Z) come da mandato in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), che dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC al seguente indirizzo PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org ;

-Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ M.I., in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in Roma, viale Trastevere, n. 76/A, 00153, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato - sede Distrettuale di Napoli ed ivi domiciliato in Napoli con notifica PEC al seguente indirizzo: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI** in persona del *l.r.p.t.* con notifica PEC al seguente indirizzo: uspna@postacert.istruzione.it

-Resistenti-

OGGETTO: RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PRIORITÀ NELL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE PER L'A.S. 2026/2027 - PERSONALE DOCENTE, CLASSE DI CONCORSO AN - SOSTEGNO SCUOLA DELL'INFANZIA, NONCHÉ DEL DIRITTO ALLA PRECEDENZA EX ART. 33, COMMA 3, L. N. 104/1992, PER ASSISTENZA A FAMILIARE CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE PRESSO LA SEDE DI PREFERENZA PORTICI - IC 4 "DE LAUZIERES", CON CONTESTUALE RICONOSCIMENTO DELLA PRIORITÀ RISPETTO ALL'ASSEGNAZIONE DELLE SUPPLENZE MEDIANTE GAE.

FATTO E DIRITTO

1. Posizione lavorativa della ricorrente



La ricorrente Beatrice D'Auria è docente a tempo indeterminato della scuola dell'infanzia, titolare nella provincia di Avellino presso l'I.C. "S. Aurigemma", codice AVAA81600G, su posto comune.

Per l'anno scolastico 2026/2027, la ricorrente ha presentato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale verso la provincia di Napoli, con richiesta di ricongiungimento nel Comune di Portici e indicazione di specifiche sedi scolastiche. **[Domanda di assegnazione provvisoria doc. 1]**

Nella domanda la ricorrente ha dichiarato di voler usufruire della precedenza prevista dal CCNI applicabile alle assegnazioni provvisorie, indicando "SI" al punto 8 (art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I.), ed ha allegato la documentazione relativa sia alla propria condizione personale sia, soprattutto, a quella della madre da assistere

8 Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I.

SI

2. Titolo di precedenza per assistenza a familiare in situazione di gravità

La ricorrente assiste la madre Giuseppina Cozzolino, nata a Ercolano il 07/02/1943, C.F. CZZGPP43B47H243D, residente in Via Moretti n. 81, 80055 Portici (NA) **[Verbale L. 104/1992 di Giuseppina Cozzolino doc. 2].**

La suddetta familiare è stata formalmente riconosciuta dalla competente Commissione Medica INPS come:

"Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104" **[Verbale L. 104/1992 di Giuseppina Cozzolino doc. 2].**

Inoltre, con verbale di invalidità civile del 15/09/2022, la medesima è stata riconosciuta:

"INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)" **[Verbale invalidità civile di Giuseppina Cozzolino doc. 3]**



La gravità del quadro clinico della madre risulta ulteriormente confermata dalla documentazione ospedaliera, da cui emerge un lungo ricovero dal 23/04/2025 al 10/07/2025 con diagnosi di sepsi da Salmonella, infezione delle vie urinarie, infezione di PICC, anemia normocitica normocromica multifattoriale, nonché pluripatologie croniche e indicazione di assistenza domiciliare integrata [*Lettera dimissione Cozzolino Giuseppina doc. 4*].

La ricorrente ha documentato il proprio stabile collegamento con il domicilio della madre, risultando iscritta nello schedario della popolazione temporanea del Comune di Portici all'indirizzo Via Moretti, 81 P.li I.6, con provvedimento del 17/12/2025 [*residenza temporanea D'Auria doc. 5*].

3. Congedi straordinari fruiti dalla ricorrente per assistenza alla madre disabile grave

La ricorrente ha più volte richiesto e fruito del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 per assistere la madre convivente in situazione di handicap grave

In particolare:

- con istanza del 24/04/2026 ha chiesto rinnovo del congedo per il periodo 01/05/2026 - 30/06/2026, dichiarando di prestare assistenza continuativa ed esclusiva a Giuseppina Cozzolino, riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 [*Domande di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 doc. 6*];
- **nella stessa domanda risultano già fruiti i periodi 12/01/2026 - 28/02/2026 e 01/03/2026 - 30/04/2026** [*Domande di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 doc. 6*]

La ricorrente ha dichiarato, in tali istanze, di convivere con la persona disabile, di prestare assistenza continuativa ed esclusiva e che nessun altro familiare usufruisce del congedo per lo stesso soggetto [*Domande di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 doc. 6*];

Ad oggi la ricorrente fruisce di congedo per assistenza continuativa ed esclusiva a Giuseppina Cozzolino, riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 sino al 27 ottobre 2026 [*si veda domanda di congedo straordinario doc. 18*]



L'art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 riconosce il diritto al congedo straordinario in favore del familiare convivente secondo l'ordine legale di priorità, mentre il comma 5-bis collega tale tutela alla condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo eccezioni.

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la ratio dell'istituto è assicurare continuità effettiva alle cure del disabile grave (Sentenza n. 203 del 24/07/2013).

4. Condizioni personali di salute della ricorrente

La ricorrente versa, inoltre, in una propria situazione patologica non irrilevante.

Dalla documentazione prodotta emerge infatti:

- il riconoscimento, in suo favore, dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992 [D'Auria l. 104 con omissis.pdf];
- il riconoscimento di invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%
- un referto di elettromiografia del 15/01/2026, da cui risulta che:

"Nei muscoli esplorati si evidenzia una perdita di unità motorie associata ad un aumento dei potenziali polifasici, che, nel sospetto clinico di una radiculopatia, vanno ricontrollati elettrofisiologicamente nel tempo." [referto elettromiografia doc. 09]

Tali condizioni hanno inciso nel precedente anno scolastico sulla continuità lavorativa della ricorrente, che è stata costretta a ricorrere a periodi di congedo/assenza; e, per quanto qui rileva, l'odierna mancata assegnazione della sede richiesta ha aggravato in modo sensibile il quadro personale e familiare, tanto che la ricorrente, alla data del presente ricorso, si trova in congedo per un mese, come da documentazione che si deposita / si riserva di depositare.

5. La domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2026/2027

Con la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola dell'infanzia relativa all'a.s. 2026/27, la ricorrente ha chiesto il trasferimento temporaneo in provincia di



Napoli, esprimendo preferenze su istituzioni scolastiche site in Portici, Ercolano e San Giorgio a Cremano, con richiesta finale riferita al Comune di Portici, che per comodità di lettura si rammostra [*doc. 01 citato in precedenza*].

PREFERENZE			
NUMERO D'ORDINE	TIPO DI PREFERENZA	CODICE	DESCRIZIONE
1	Scuola	NAAA8CC004	PORTICI IC 4 DE LAUZIERES
2	Scuola	NAAA8FW00B	PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.M
3	Scuola	NAAA8FV00G	PORTICI IC 5 C. SANTAGATA
4	Scuola	NAAA8CA00C	PORTICI IC 1 D.BOSCO - MELLONI
5	Scuola	NAAA8BP00R	PORTICI 3 ISTITUTO COMPRENSIVO
6	Scuola	NAAA8GY00N	ERCOLANO 2-GIAMPAGLIA IACCARINO
7	Scuola	NAAA8GL00E	ERCOLANO I.C. 5 MAIURI
8	Scuola	NAAA8GX00T	I.C. 1 RODINO'
9	Scuola	NAAA8FG007	S. GIORGIO I.C. 4 - STANZIALE
10	Scuola	NAAA8FF00B	S. GIORGIO I.C. 3 - DORSO
11	Scuola	NAAA8FE00G	S. GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA
12	Scuola	NAAA8AN00V	S. GIORGIO I.C. DE FILIPPO
13	Scuola	NAAA8FD00Q	I.C. M.TROISI-S. GIORGIO A CR.
14	Comune	G902	PORTICI

La richiesta era motivata dal ricongiungimento nel Comune di Portici e dal titolo di precedenza connesso all'assistenza al familiare disabile grave che

La documentazione allegata alla domanda comprendeva, tra l'altro:

1. la documentazione identificativa della ricorrente e della madre;
2. i verbali relativi alla L. 104/1992 e all'invalidità di Giuseppina Cozzolino;
3. la documentazione relativa alla posizione personale della ricorrente

6. La mancata assegnazione della sede e l'attribuzione del posto a terzi

Nonostante il possesso dei requisiti sopra descritti, la ricorrente non ha ottenuto l'assegnazione provvisoria nella sede o nel comune richiesto.

Al contrario, la sede di interesse è stata assegnata ad altra aspirante, indicata come Anna Carmela Acampora, mediante procedura di nomina da graduatoria per supplenze, come



risulta dal bollettino delle nomine dell'U.S.P. Napoli del 31/08/2026, che documenta l'effettuazione di nomine automatiche su specifiche sedi scolastiche [*Bollettino nomine pag. 61 rigo 1 doc. 10*].

In particolare, dal bollettino emerge l'assegnazione di posti mediante procedura automatizzata con data 31/08/2026 attingendo dalla Graduatoria a Esaurimento; per la posizione indicata dall'odierna ricorrente risulta il nominativo Acampora Anna Carmela associato al IC 4 di Portici De Lauzieres come si rammostra [*si veda bollettino nomine pag. 61 rigo 1 doc. 10*]

U.S.P. NAPOLI - PRIMO BOLLETTINO SUPPLENZE A.S. 2026/2027 - OGNI ORDINE E GRADO

Classe di concorso	Tipo graduatoria	Fascia	Posizione	Punteggio	Codice scuola	Denominazione scuola	Tipo contratto	Ore spezione	Tipo cattedra	Tipo posto	Cognome aspirante	Nome aspirante	Nomina	Numero preferenza soddisfatta	Data di nomina
AAAA - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA	GAE	I1	149	240	NAAAIC004	PORTICI IC 4 DE LAUZIERES	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE		INTERNA	COMUNE	ACAMPORA	ANNA CARMELA	Automatica	1	31/08/2026

La lesione dedotta nel presente giudizio consiste dunque nell'avere l'Amministrazione disposto o comunque mantenuto una nomina da graduatoria di supplenza su posto che avrebbe dovuto essere previamente scrutinato alla luce della domanda di mobilità annuale della ricorrente, assistita da titolo di precedenza ex L. 104/1992.

7. Lo scrivente procuratore proponeva formale reclamo all'Amministrazione con pec inviata in data 09.09.2026, senza ricevere alcun riscontro [*si veda pec allegata doc. 11 - 12*]

La condotta tenuta dall'Amministrazione è illegittima, per le ragioni che saranno di seguito esposte in punto di

DIRITTO

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRIORITÀ DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE RISPETTO ALLE NOMINE DA GAE

1.1 Il quadro normativo.

Il sistema di gestione del personale docente scolastico prevede una precisa gerarchia nelle operazioni annuali di mobilità e copertura dei posti vacanti o disponibili, disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (C.C.N.I.) sulla mobilità del personale docente, annualmente recepito con decreto ministeriale.



In base a tale sistema, le operazioni di assegnazione provvisoria del personale docente di ruolo – che incidono direttamente sulla posizione lavorativa di soggetti già in servizio a tempo indeterminato – devono essere **completate prima** delle operazioni di nomina dei supplenti dalle Graduatorie per le Supplenze (GPS; GAE etc).

Il principio risponde a una logica ordinamentale elementare: il personale di ruolo che esercita un diritto soggettivo pubblico (di carattere stabile e qualificato) alla mobilità temporanea deve essere preferito, nella copertura dei posti disponibili, rispetto ai supplenti temporanei nominati da graduatorie esterne.

Le nomine da Graduatorie per le Supplenze, per loro natura provvisorie e residuali, sono destinate a coprire i posti rimasti scoperti **dopo** l'esaurimento delle operazioni di assegnazione provvisoria del personale di ruolo.

Tale principio è confermato dalla costante prassi applicativa delle circolari ministeriali annuali, le quali stabiliscono che le assegnazioni provvisorie vengono disposte anteriormente alla nomina dei supplenti e che i posti destinati alle assegnazioni provvisorie non possono essere assegnati a GPS; GAE etc fino al completamento delle operazioni di mobilità annuale.

Come noto, i criteri generali per le assegnazioni e utilizzazioni provvisorie sono stati delegati dalla contrattazione collettiva nazionale alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 30 comma 4 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca a mente del quale: *“Sono oggetto di contrattazione integrativa [...] a2) i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni annuali del personale docente, educativo ed ATA”*

L'art. 3 comma 2 del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28, ha previsto che *“1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del C.C.N.L. la contrattazione integrativa regionale riguarda le materie di cui ai successivi commi. La stessa dovrà concludersi in tempo utile per consentire lo svolgimento delle operazioni previste dal presente contratto secondo la tempistica fissata dall'Amministrazione per ciascun anno di vigenza del presente contratto. 2. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell'organico*



dell'autonomia e i posti dell'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica sono compresi anche i posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 22.2.2010 nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità. [...]

3. Nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l'efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario.

4. La contrattazione integrativa a livello regionale definisce i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali attivate ai sensi del comma 2 già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale. [...]"

Ai sensi del co. 1 art. 5 del CCNI citato "1. Le utilizzazioni sono effettuate - sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con l'indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo la sequenza operativa di cui al successivo art. 9 e nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 8. Per il solo personale privo di una titolarità su scuola, in assenza di domanda o in assenza di posti disponibili per le preferenze espresse l'utilizzazione avviene d'ufficio"

L'art 7 co. 10 del citato CCNI, ulteriormente, prevede che "10. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 107/201 52 anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part-time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili".

Il successivo co. 11 del citato CCNI prevede che "11. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 9."



L'art. 9 prevede infatti che "Tutte le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione provinciale e interprovinciale saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'anno scolastico di riferimento nel triennio di vigenza"

Con provvedimento prot. n. 17683 del 16 luglio 2026 l'ufficio scolastico regionale per la Campania – Ambito territoriale di Napoli ha indicato i dettagli analitici, le spiegazioni procedurali e le scadenze perentorie a cui i candidati dovranno attenersi per la corretta presentazione delle istanze di mobilità annuale, sancendo che *"Al fine di garantire la certezza della pianificazione organica, l'Amministrazione si impegna a concludere l'intera istruttoria e a pubblicare gli esiti dei movimenti dei docenti entro il termine ultimo del 24 agosto 2026"*

Ciò richiama espressamente quanto previsto dal Contratto Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il personale educativo, docente e A.T.A. per l'a.s. 2026/27 Regione Campania che prevede espressamente il termine per la presentazione delle domande:

Art. 2 – Presentazione delle domande:

Per l'a.s. 2026/2027, per il personale docente, le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria sono presentate tramite Istanze OnLine, dalle ore 15.00 del 10 luglio 2026 alle ore 23.59 del 23 luglio 2026.

Il complesso normativo sino ad ora esposto evidenzia come l'interesse dell'Amministrazione sia quello di elaborare, secondo il sistema di precedenze costruito, dapprima i movimenti della mobilità e successivamente procedere alle assegnazioni di cattedra attingendo dalle Graduatorie provinciali per le supplenze.

1.2 La violazione nel caso concreto.

Nel caso in esame, la violazione è lampante:

- **Il posto è stato assegnato tramite nomina da Graduatoria a Esaurimento nonostante la domanda di mobilità pendente presentata dalla odierna ricorrente:** l'U.S.P. di Napoli ha disposto la nomina automatica della signora Anna Carmela Acampora in qualità di supplente GAE in data 31/08/2026, attribuendole la sede I.C. n. 4 "De Lauzieres" di Portici (prima preferenza della ricorrente) senza



previamente evadere la domanda di assegnazione provvisoria del ricorrente, e anzi sovrapponendo a quest'ultima una nomina precaria di rango inferiore;

- **Il ricorrente non ha ottenuto alcuna sede:** al ricorrente non è stata assegnata alcuna sede e pertanto la stessa, per prestare assistenza alla madre ha dovuto nuovamente porsi in congedo

Il provvedimento è dunque affetto da eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, violazione di legge e del C.C.N.I., nonché da illegittimità procedimentale per inversione dell'ordine delle operazioni di mobilità prescritto dalla normativa di settore.

2.3 L'illegittimità del provvedimento impugnato.

Il decreto di assegnazione è affetto da violazione di legge e di contratto collettivo per i seguenti profili cumulativi:

- **Disponibilità documentata e ignorata:** vi erano ore disponibili presso la prima sede di preferenza espressa nella domanda di assegnazione provvisoria, tanto che la sede è stata assegnata a una supplente iscritta in GAE, rendendo inapplicabile qualsiasi eccezione fondata sull'impossibilità organizzativa.
- **Violazione del trattamento prioritario delle operazioni di mobilità:** la mobilità doveva essere trattata con precedenza rispetto alle assegnazioni della supplenza mediante pescaggio dalle Graduatorie per le supplenze (GAE).
- **Violazione del principio di rispetto della precedenza nell'assegnazione della sede in virtù della L. 104/92 per quanto espressamente previsto dall'art. 8, comma 1, punto IV, lett. n) del C.C.N.I.**

Il quadro normativo: precedenza ex art. 33 L. 104/1992 e sua applicazione al personale scolastico

L'art. 33, comma 5, L. 104/1992 dispone che:

"Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al domicilio della persona da assistere e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede."



Il personale scolastico rientra espressamente nell'ambito applicativo di tale tutela, giacché l'art. 601, comma 1, d.lgs. 297/1994 stabilisce che gli artt. 21 e 33 L. 104/1992 si applicano al personale del comparto scuola, e il comma 2 aggiunge che tali norme *"comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità"*

Ne consegue che, in presenza dei requisiti sostanziali e documentali, la posizione della ricorrente doveva essere esaminata con priorità rispetto alle operazioni meramente sequenziali di attribuzione delle supplenze.

L'illegittimità della condotta amministrativa

La condotta dell'Amministrazione è illegittima per i seguenti motivi.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 L. 104/1992 e dell'art. 601 d.lgs. 297/1994

La ricorrente assiste un familiare in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992), convive presso il domicilio della persona assistita e ha documentato una situazione di assistenza continuativa, effettiva e già in concreto esercitata anche attraverso periodi di congedo straordinario fruiti nel 2026.

L'Amministrazione avrebbe pertanto dovuto attribuire alla sua domanda la precedenza prevista dalla normativa primaria e dalla disciplina contrattuale di settore, verificando in concreto la disponibilità del posto richiesto prima di procedere all'attribuzione a terzi mediante graduatoria per supplenze.

Violazione del principio di priorità delle operazioni di mobilità rispetto alle nomine per supplenza

La ricorrente deduce che la sede richiesta è stata attribuita a terzi per supplenza senza il previo e corretto soddisfacimento della propria posizione di mobilità annuale con precedenza.

Tale operato si pone in contrasto con la funzione stessa dell'assegnazione provvisoria, che costituisce istituto volto a consentire il temporaneo ricongiungimento e la tutela di situazioni familiari e assistenziali meritevoli di priorità. In particolare, la precedenza ex L. 104/1992 perderebbe ogni effettività se l'Amministrazione potesse saturare i posti con



nomine da graduatoria prima di definire correttamente le domande di mobilità assistite da titolo preferenziale.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e sviamento

L'Amministrazione non risulta aver dato conto:

- dell'effettiva valutazione del titolo di precedenza della ricorrente;
- dell'esame dei verbali sanitari allegati;
- della verifica della concreta disponibilità delle sedi richieste al momento delle operazioni;
- delle ragioni per le quali la sede sarebbe stata assegnata a terzi nonostante il diritto di priorità vantato dalla ricorrente.

Tale omissione integra difetto di istruttoria e di motivazione sostanziale.

Giurisprudenza di supporto [si vedano documenti 19 - 20 - 21]

La giurisprudenza di merito ha già affermato, in fattispecie analoghe, la prevalenza della tutela primaria ex L. 104/1992 sulle limitazioni della contrattazione collettiva, salvo il concreto limite dell'impossibilità organizzativa.

Il **Tribunale di Palermo, sentenza n. 2993/2020**, ha ritenuto fondata la domanda di trasferimento nella provincia di residenza del familiare disabile, osservando che il diritto di precedenza ex art. 33 L. 104/1992 non può essere compresso da clausole collettive limitative in assenza di un concreto interesse pubblico ostativo e di prova dell'indisponibilità dei posti (Tribunale Ordinario Palermo, sez. LA, sentenza n. 2993/2020).

Nello stesso senso, il **Tribunale di Palermo, sentenza n. 2554/2020**, ha affermato che l'art. 601 d.lgs. 297/1994 comporta la precedenza anche in sede di mobilità e che la norma contrattuale che limiti tale precedenza ai soli trasferimenti provinciali deve ritenersi nulla per contrasto con norma imperativa (Tribunale Ordinario Palermo, sez. LA, sentenza n. 2554/2020).



La stessa giurisprudenza, peraltro, chiarisce che il diritto va verificato “**ove possibile**”, cioè in presenza di posti vacanti e disponibili: questo profilo, che il Tribunale di Siracusa ha valorizzato nel rigettare un diverso ricorso per difetto di specifica prova del posto residuo e della lesione concreta della precedenza (Tribunale Ordinario Siracusa, sez. LA, sentenza n. 12/2022), nel caso di specie risulta superato dalla documentazione del bollettino di nomina del 31/08/2026, che attesta l’effettiva attribuzione della sede a terzi tramite procedura di supplenza.

Ne consegue che la presente domanda non è meramente astratta, ma si fonda sulla dedotta esistenza di un posto concretamente utilizzato dall’Amministrazione per una nomina a terzi in epoca e su sede incompatibili con il corretto rispetto della precedenza vantata dalla ricorrente.

Pregiudizio concreto

La ricorrente:

- assiste una madre con handicap grave certificato ex art. 3, comma 3, L. 104/1992;
- ha fruito di congedi straordinari ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 per prestare assistenza continuativa;
- versa essa stessa in condizioni di salute delicate e documentate;
- ha chiesto l’assegnazione provvisoria per il Comune di Portici, luogo del domicilio della persona assistita;
- non ha ottenuto la sede, che è stata assegnata a terzi attraverso procedura di nomina

Il pregiudizio è evidente sotto il profilo:

- della compromissione dell’assistenza quotidiana alla madre gravemente disabile;
- dell’aggravamento delle proprie condizioni di salute;
- della necessità di ulteriore congedo/assenza dal servizio con ricadute personali, organizzative ed economiche.

Tutto ciò premesso e ritenuto la parte ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa

RICORRE

All’Ill.mo Tribunale adito affinché, fissata ex art. 415/2 C.P.C. l’udienza di discussione di cui all’art. 420 C.P.C , e istruita la causa, Voglia accogliere le seguenti



CONCLUSIONI

1. **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - A.T.P. di Napoli di disporre l'immediata assegnazione provvisoria della ricorrente, per l'anno scolastico 2026/2027, presso il **I.I.C. n. 4 di Portici "De Lauzieres"** , con decorrenza immediata e comunque prima dell'avvio delle attività didattiche;
2. Per l'effetto, **ORDINARE** all'Amministrazione scolastica resistente di revocare o annullare in autotutela la nomina GAE disposta in data 31/08/2026 in favore della signora Acampora Anna Carmela per la medesima sede e classe di concorso, adottando i conseguenti provvedimenti di rettifica delle assegnazioni erroneamente disposte a carico del ricorrente emettendo ogni provvedimento utile a garantire gli effetti della decisione;
3. in via subordinata qualora la sede I.C. n. 4 di Portici "*De Lauzieres*" non fosse disponibile ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - A.T.P. di Napoli di disporre l'immediata assegnazione provvisoria della ricorrente, per l'anno scolastico 2026/2027, presso una delle sedi indicate dalla ricorrente nella domanda di assegnazione provvisoria secondo l'ordine espresso nella domanda, emettendo ogni provvedimento utile a garantire gli effetti della decisione.
4. **Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento da distrarsi in favore del costituito difensore che si dichiara antistatario.**

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che il valore della presente causa, relativa a controversia di lavoro concernente l'assegnazione di sede, è da considerarsi di **valore indeterminabile**. Sconta pertanto il contributo unificato ridotto nella misura di € **259,00**; tuttavia il ricorrente è esente dal versamento come da autocertificazione reddituale allegata

INDICE DEI DOCUMENTI OFFERTI IN COMUNICAZIONE

1. Domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2026/2027;
2. Verbale L. 104/1992 di Giuseppina Cozzolino;
3. Verbale invalidità civile di Giuseppina Cozzolino;
4. Lettera dimissioni ospedaliere Cozzolino;
5. Comunicazione iscrizione popolazione temporanea Comune di Portici;



6. Domande di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001;
7. Verbale L. 104/1992 della ricorrente;
8. Verbale invalidità civile della ricorrente;
9. Referto elettromiografia 15/01/2026;
10. Bollettino nomine supplenze USP Napoli del 31/08/2026;
11. Ricevuta avvenuta consegna atto di diffida e messa in mora;
12. Ricevuta avvenuta consegna atto di diffida e messa in mora;
13. CCNI Mobilità;
14. CCNI utilizzazioni assegnazioni provvisorie;
15. Ccnl istruzione e ricerca;
16. CIR - Mobilità e assegnazioni provvisorie Regione Campania;
17. provvedimento prot. 17683 12_07_2026;
18. Richiesta di congedo sino al 27 ottobre 2026;
19. sentenza Tribunale di Palermo;
20. Sentenza Tribunale di Palermo;
21. Sentenza Tribunale di Siracusa.

Roma 01/10/2026

Avv. Domenico Naso

Contestualmente, il ricorrente nella causa in epigrafe presenta la seguente

ISTANZA DI CELEBRAZIONE DI UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO

Premesso

- l'art. 127 bis c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, rubricato "udienza mediante collegamenti audiovisivi" ha previsto che *"lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza , può essere disposta dal Giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori"* ;
- per tale udienza non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;



- la materia oggetto della presente lite si manifesta per la sua novità e rende utile e opportuno lo svolgimento dell'udienza in contraddittorio
- l'Avv. Naso appartiene al Foro di Roma

FORMULA RISPETTOSA ISTANZA

all'On.le Giudice del Lavoro adito che l'udienza della causa in epigrafe venga eventualmente tenuta mediante collegamento audiovisivo a distanza, tramite applicativo TEAMS o altro analogo.

Roma, 01/10/2026

Avv. Domenico Naso

Contestualmente, il ricorrente nella causa in epigrafe presenta la seguente

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI PER PUBBLICI PROCLAMI EX ARTT. 150 E 151 C.P.C.

Premesso

- Con il presente ricorso sussistono rilievi di possibile integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, ossia coloro che hanno partecipato alla procedura di mobilità interprovinciale;
- Sussistono oggettive difficoltà per la notificazione individuale del ricorso attraverso modalità ordinarie, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e della non conoscenza degli indirizzi di residenza o PEC degli eventuali controinteressati;
- che quindi è di tutta evidenza come si renda necessaria l'adozione di una modalità di notificazione diversa da quella ordinaria, che ben potrà avvenire a parere di questa difesa nelle forme di quella per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione interessata;
- che tale modalità di notifica, adottata alla luce dell'evoluzione normativa e tecnologica è idonea a rendere conoscibili gli atti a tutti gli interessati, al pari della notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione cartacea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, tanto più nel caso che ci occupa dove, dei prevalenti atti della



procedura concorsuale, è già data pubblicità sul sito internet del Ministero resistente che, pertanto, viene con regolarità consultato dai dipendenti;

- anche la stessa giurisprudenza amministrativa, autorizzando la notifica mediante pubblicazione nel sito web, ha al contempo non ritenuto necessario procedere con la contestuale pubblicazione dell'estratto dell'atto di notifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ritenendo che *"l'art. 52 c.p.a. , in combinazione sistematica con l'art. 151 c.p.c. nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consente di disapplicare l'art. 150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive «in ogni caso» l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica" atteso che " quando precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo ri-messa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio -quanto a tale modalità di notificazione -di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione cartacea" ;*

- **Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario;**

- Tanto premesso e considerato, con il presente atto la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

FORMULA RISPETTOSA ISTANZA

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 150 e 151 c.p.c., affinché l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Avellino, valutata l'opportunità - laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio - Voglia autorizzare il ricorrente a procedere con la notificazione ai controinteressati a mezzo di pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. per la Campania del ricorso che precede.

Roma, 01/10/2026

Avv. Domenico Naso

